



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 19 (diciannove) unità di personale nella qualifica di funzionario in prova con profilo amministrativo, nel ruolo della carriera direttiva al livello 0 della scala stipendiale dei funzionari dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

VISTO

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 13;

VISTO

il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" ed in particolare l'art.19 comma 2 che dispone "*I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità Nazionale Anticorruzione*" (di seguito, ANAC);

VISTO

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed in particolare l'art. 52-quater, come modificato dall'art. 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO

per quanto applicabile, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*") e successive modificazioni;

VISTO

l'art. 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79, che disciplina la "Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni";

VISTA

la Convenzione Quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti, ex art. 22, comma 4, del citato d.l. n. 90/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114, sottoscritta in data 9 marzo 2015;

VISTO

il Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, nel testo vigente;

VISTO

il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel testo vigente;

VISTA

la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", e, in particolare, l'art.



45 “Assunzione di personale presso l’Autorità nazionale anticorruzione” secondo il quale “*Ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la medesima Autorità è autorizzata ad assumere personale a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, nel numero massimo di ventotto unità, di cui venticinque con la qualifica di funzionario e tre con la qualifica di impiegato, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento*”;

VISTA

la delibera n. 532 del 16 novembre 2022, con la quale, in attuazione del citato art. 45, è stata rideterminata la dotazione organica dell’Autorità nazionale anticorruzione;

VISTO

il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e, in particolare, l’art. 11 “Disposizione relativa al personale dell’ANAC ed alla piattaforma informatica”, secondo il quale “*Al fine di avviare un’azione di rafforzamento delle strutture coinvolte e di assicurare un presidio costante delle procedure e delle attività delineate dal presente decreto, la dotazione organica dell’ANAC è integrata di complessive ventidue unità di personale, di cui diciotto unità del ruolo dei funzionari e quattro unità del ruolo degli operativi, da inquadrare al livello iniziale delle rispettive fasce retributive secondo quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale dell’ANAC*”;

VISTA

la delibera n. 478 del 20 luglio 2023, con la quale, in attuazione del citato art. 11, è stata rideterminata la dotazione organica dell’Autorità nazionale anticorruzione;

VISTO

il Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) per il triennio 2026-2028 approvato dal Consiglio nell’adunanza del 22 aprile 2026 con cui vengono definite le politiche di reclutamento del personale dell’ANAC, nel rispetto dei principi di efficiente organizzazione ed ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili;

VISTA

la delibera n. 143 del 22 aprile 2026 con la quale è stato adottato il Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) per il triennio 2026-2028;

VISTA

la decisione assunta nell’adunanza del 10 febbraio 2026 con la quale il Consiglio dell’Autorità ha deliberato, tra l’altro, di provvedere a bandire un concorso per 19 funzionari amministrativi con specifica professionalità legata alle competenze dell’Autorità;

VISTO

Il deliberato consiliare del 6 maggio 2026 con il quale il Consiglio ha approvato il bando di concorso pubblico per il reclutamento di n. 19 unità di personale da assumere in prova con contratto a tempo indeterminato nella carriera direttiva, qualifica di funzionario, con profilo amministrativo - al livello 0 della scala stipendiale dei funzionari dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;



VISTA

la nota prot. 47251 del 13 maggio 2026, con cui l'Amministrazione, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2, commi 1 e 7, della Convenzione Quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti stipulata ex art. 22, comma 4, del D.L. n. 90/2014, ha chiesto alle Autorità medesime di conoscere tanto l'eventuale vigenza di graduatorie relative a procedure concorsuali concluse aventi ad oggetto la selezione di personale per il profilo professionale d'interesse dell'ANAC, quanto di ricevere riscontro circa l'eventuale volontà di aderire, nei modi e nei termini di cui all'art. 2, comma 2, della predetta Convenzione Quadro alla presente procedura concorsuale;

PRESO ATTO

dei riscontri trasmessi dalle Autorità indipendenti stipulata ex art. 22, comma 4, del D.L. n. 90/2014, tanto con riferimento alla disponibilità di graduatorie vigenti relative alle professionalità richieste dall'ANAC, quanto con riferimento alla volontà di aderire alla presente procedura concorsuale;

VISTA

l'informativa prot. n. 49731 del 20 maggio 2026 resa alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 10 del Protocollo per la disciplina delle relazioni sindacali dell'Autorità nazionale anticorruzione sottoscritto in data 7 giugno 2018;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*", come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996 n.693 e da ultimo dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 150 del 29/06/2023, entrato in vigore in data 14/07/2023;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e successive modificazioni;

VISTA

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione, sociale e i diritti delle persone handicappate*" e successive modificazioni;

VISTA

la legge 12 marzo 1999 n.68, recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*" e successive modificazioni;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modificazioni;

VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e successive modificazioni;

VISTO



il Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTO

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*CODICE dell'amministrazione digitale*" e successive modificazioni;

VISTO

il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "*CODICE delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246*" e successive modificazioni;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante il "*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 recante "*Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148*";

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 recante "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*";

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante "*Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*";

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 aprile 2016, n. 288, e, in particolare, la tabella 1 relativa ai "*Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare*";

VISTA

la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;

VISTA

la legge 30 dicembre 2025, n. 199. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e



bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

ACCERTATA

la disponibilità dei posti in ruolo della carriera direttiva – qualifica di “Funzionario” - per l’assunzione in prova di n. 19 unità, nonché la sussistenza delle occorrenti risorse finanziarie;

l’Autorità Nazionale Anticorruzione

EMANA

il seguente bando di concorso:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 19 (diciannove) unità nel ruolo della carriera direttiva, qualifica di funzionario con profilo amministrativo in prova, al livello 0 della scala stipendiale dei funzionari dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito Autorità o anche ANAC);
2. L’Autorità si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando, di sospendere, rinviare o modificare le prove concorsuali, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. In tal caso, verrà resa formale comunicazione mediante avviso che sarà pubblicato sul Portale «inPA» - disponibile all’indirizzo Internet: <https://www.inpa.gov.it> - e sul sito web istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: <https://www.anticorruzione.it> alla Sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/ Bandi di concorso”.
3. L’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori è disposta compatibilmente con le risorse finanziarie e con le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento universitario in Giurisprudenza o in Scienze politiche ovvero Laurea specialistica/magistrale del nuovo ordinamento universitario (D.M 509/1999 – D.M. 270/2004) equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7/10/2009;
 - b) esperienza qualificata di almeno tre anni, maturata successivamente al



conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione.

L'esperienza deve essere comprovata attraverso almeno uno dei seguenti requisiti:

- attività lavorativa nella carriera direttiva presso istituzioni, enti o amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie o internazionali svolta nei settori di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità;
- attività lavorativa presso organizzazioni o imprese pubbliche o private di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale, svolta nei settori di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità;
- attività professionale svolta, successivamente al conseguimento del titolo abilitativo, nei settori di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità, valutando anche il tempo minimo di pratica necessario per l'ottenimento del titolo abilitativo.
- significative e continuative esperienze di ricerca svolte in istituzioni universitarie;
- esperienze di ricerca svolte presso istituzioni aventi attribuzioni in settori che interessano l'Autorità;

Ai fini del calcolo dei tre anni di esperienza di cui alla precedente lettera b), sono considerate solo le attività svolte per un periodo continuativo di almeno quattro mesi.

Al fine del calcolo dell'anzianità di servizio, il periodo di svolgimento delle predette attività può essere cumulato.

Nel caso in cui siano state svolte più attività ed esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere cumulati; tuttavia, qualora più attività siano state svolte contemporaneamente, si terrà conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse.

2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero indicano gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiarano che provvederanno a richiederne l'equiparazione.
3. I candidati devono essere, altresì, in possesso alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell'assunzione in servizio, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è richiesta l'adeguata conoscenza della lingua italiana, debitamente certificata, corrispondente al livello di competenza C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);
 - b) idoneità psico-fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni corrispondenti alla qualifica funzionale dei posti messi a concorso;
 - c) maggiore età;
 - d) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;



- e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
 - f) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
4. L'Autorità Nazionale Anticorruzione si riserva di accertare il possesso dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di esame.
 5. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del concorso non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
 6. L'Autorità Nazionale Anticorruzione si riserva, altresì, di disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso o di non dare seguito all'assunzione.

Art. 3

Requisiti per il personale della carriera operativa

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità il personale di ruolo della carriera operativa dell'ANAC in deroga a quanto stabilito dall'art.2, comma 1, lett. a) e b) e fatte salve le restanti previsioni del medesimo articolo, è ammesso a partecipare al concorso ove:
 - a) abbia conseguito un diploma di laurea, ai sensi del previgente ordinamento universitario, ovvero laurea specialistica o magistrale secondo il nuovo ordinamento, da almeno quattro anni;
 - b) abbia maturato esperienza qualificata di almeno tre anni, successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione, comprovata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett b);ovvero, in alternativa,
 - b2) abbia prestato servizio in Autorità da almeno cinque anni, considerando utile a tal fine anche il servizio prestato da impiegato con contratto a tempo determinato, e abbia conseguito la laurea da quattro anni.

Art. 4



Domanda di ammissione e termine di presentazione

1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale «inPA» - raggiungibile dalla rete Internet all'indirizzo: «<https://www.inpa.gov.it> – previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
2. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 18:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Portale «inPA» e sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione alla Sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
3. La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata dalla ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda di partecipazione inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.
4. Per la partecipazione al concorso è dovuto, a pena di esclusione, il versamento della tassa di euro 10,00, da effettuare entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, nella sezione “PAGAMENTI” esclusivamente a mezzo di versamento mediante “pagoPA”. La suddetta tassa non è rimborsabile.
5. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, sarà disposta una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga verrà data comunicazione con avviso pubblicato sul Portale «inPA» e sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione alla Sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/ Bandi di concorso”.
6. Nel modulo elettronico di presentazione della domanda, il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
 - a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita;
 - b) il codice fiscale;
 - c) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico;
 - d) il proprio indirizzo posta elettronica certificata (PEC) presso il quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso. Eventuali variazioni del predetto



recapito dovranno essere comunicate tempestivamente con le stesse modalità;

- e) il comune nelle cui liste elettorali risulti iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono altresì dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e di avere un livello di conoscenza della lingua italiana, corrispondente al livello C2, debitamente certificato;
 - f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
 - g) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
 - h) l'idoneità psico-fisica all'impiego;
 - i) il titolo di studio posseduto di cui agli art. 2, comma 1, lett. a) ovvero all'art. 3, comma 1 lett.a), con l'indicazione della data del conseguimento, del voto riportato e dell'Università o dell'Istituzione che lo ha rilasciato;
 - j) il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), ovvero all'art. 3, comma 1 lett.b), con l'indicazione della durata complessiva delle relative attività, della data di inizio ed eventuale termine delle stesse, del ruolo svolto e dell'istituzione presso la quale è stata maturata l'esperienza;
 - k) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 13 del presente avviso;
 - l) l'eventuale condizione di portatore di handicap;
 - m) i titoli valutabili di cui all'art. 10 del bando;
 - n) la conoscenza ed accettazione di tutte le clausole del bando.
7. L'Autorità si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli dichiarati.
8. Il candidato diversamente abile, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve indicare in apposito spazio riservato sul format elettronico della domanda di ammissione, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi strumentali all'espletamento delle prove di esame in relazione alla specifica condizione di disabilità, che dovrà essere comprovata da apposita certificazione o documentazione rilasciata dalla Commissione medico legale della ASL di riferimento al fine di consentire all'Autorità Nazionale Anticorruzione la predisposizione di mezzi e strumenti idonei a garantire la regolare partecipazione del candidato in condizioni di disabilità alle prove di selezione.



9. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà disposta ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla base della certificazione o documentazione di cui al comma 8. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura, i file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all'Autorità Nazionale Anticorruzione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
10. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della necessità di strumenti di ausilio, della tipologia dell'ausilio richiesto e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere inserita nell'apposita sezione "Allegati" del Portale inPA. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all'Autorità Nazionale Anticorruzione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
11. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul format elettronico, nella sezione "Informazioni aggiuntive", ed allegare, nella sezione "Allegati", la "Documentazione per stato di gravidanza o allattamento". Nelle comunicazioni relative al diario delle prove di esame di cui all'art. 5 del presente bando, verranno fornite anche indicazioni sulle misure organizzative volte ad assicurare la partecipazione alla prova scritta alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento nonché sulle modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse.
12. Per le richieste di assistenza legate alla domanda di partecipazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito form di assistenza presente sul Portale «inPA». Non è garantita la soddisfazione della richiesta di assistenza entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
13. L'Autorità Nazionale Anticorruzione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o il mancato recapito delle comunicazioni relative alla presente selezione pubblica, dipendenti da inesatta o incompleta indicazione da parte del candidato oppure da omessa o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda.
14. Non sono ammesse domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando.



Art. 5

Ammissione delle candidature e comunicazioni relative al concorso

1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda di partecipazione. L'esclusione dei candidati può essere disposta in qualunque momento della procedura qualora venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti o negli altri casi previsti dal presente bando.
2. Le comunicazioni relative all'ammissione/esclusione al concorso, alla data e alla sede di svolgimento delle prove scritte e della prova orale e agli esiti delle prove saranno fornite ai candidati **ESCLUSIVAMENTE** tramite comunicazione sul:
 - sito internet istituzionale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/>) alla Sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Bandi di concorso";
 - portale inPA <https://www.inpa.gov.it/>.
3. Ai sensi della Normativa sulla Privacy, durante tutta la procedura concorsuale, i nominativi dei candidati, nelle comunicazioni pubblicate sul sito internet istituzionale relative alle fasi intermedie della procedura, saranno sostituiti dal CODICE ID DOMANDA assegnato dalla procedura informatica per la presentazione delle domande on line.
4. Le pubblicazioni delle comunicazioni relative alla convocazione alle prove d'esame saranno effettuate nel rispetto dei termini di preavviso previsti, di almeno 15 giorni prima dell'effettuazione delle prove d'esame scritte e di almeno 20 giorni prima dell'effettuazione della prova orale.
5. Le comunicazioni effettuate sul sito istituzionale dell'ANAC e sul Portale inPA hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso.
6. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito al concorso potranno essere trasmesse al responsabile del procedimento individuato nel dirigente dell'Ufficio Risorse umane, formazione e trattamento economico all'indirizzo PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it con oggetto: **Concorso Funzionario amministrativo.**

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso sarà gestita tramite Portale «inPA» e nominata con successivo provvedimento del Segretario Generale.
2. La Commissione sarà costituita da esperti di provata competenza nelle materie del concorso scelti tra professori ordinari in discipline attinenti all'attività istituzionale dell'Autorità, tra magistrati delle giurisdizioni superiori, e da un dirigente dell'Autorità.



3. Il segretario della Commissione esaminatrice sarà individuato tra i funzionari di ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione.
4. Per le lingue straniere e per particolari esigenze tecniche o funzionali la commissione può avvalersi di altri esperti.
5. Almeno un terzo dei posti di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, è comunque riservato alle donne, salvo motivata impossibilità. Qualora se ne ravvisi la necessità, nel caso previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, si procederà all'integrazione della commissione e alla nomina di sottocommissioni.

Art. 7

Prova preselettiva

1. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a 400 l'Autorità si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consiste in una serie di quesiti a risposta multipla nelle materie oggetto delle prove scritte.
2. Ogni comunicazione concernente la prova preselettiva, compreso il calendario, il numero di quesiti, la durata della prova, i criteri di attribuzione dei punteggi e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale "inPA" <https://www.inpa.gov.it/> e sul sito istituzionale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/>) alla Sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Bandi di concorso".
3. La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta multipla nelle materie oggetto delle prove scritte di cui all'art. 9 del presente bando.
4. Saranno esonerati dalla prova preselettiva i candidati in condizione di handicap con invalidità uguale o superiore all'80% dichiarata e attestata.
5. All'esito della prova preselettiva saranno ammessi a sostenere la prova scritta i primi 200 candidati classificati nella predetta prova, nonché i candidati eventualmente classificatisi ex aequo.
6. Non sarà prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova preselettiva.
7. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, svolta in modalità digitale, l'Autorità potrà avvalersi, per la formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio di apparecchiature elettroniche. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la Commissione concederà un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento.
8. La correzione della prova da parte della commissione esaminatrice avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali e procedimenti informatizzati/automatizzati. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla



base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale "inPA" e sul sito dell'ANAC.

9. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non possono comunicare con altri candidati o con l'esterno e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli che dovranno essere consegnati prima dell'inizio della prova al personale di sorveglianza. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
10. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.
11. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 8

Procedura concorsuale e attribuzione punteggi

1. La procedura concorsuale si articola nelle seguenti fasi:
 - a) una prova scritta.
 - b) una prova orale.
 - c) valutazione dei titoli, che sarà effettuata dopo lo svolgimento della prova orale, previa determinazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione, con le modalità previste dall'articolo 10
2. In relazione alle fasi di cui alle lett. a), b) e c), la Commissione ha a disposizione 80 punti, così ripartiti:
 - 50 punti per la prova scritta, la quale si intende superata se il candidato consegue un punteggio minimo di 35 punti;
 - 20 punti per la prova orale, la quale si intende superata se il candidato consegue un punteggio minimo di 14;
 - 10 punti per la valutazione dei titoli;
3. Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
4. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
5. La Commissione esaminatrice redigerà la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nell'esame orale e nella valutazione dei titoli.



Art. 9

Prova scritta

1. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ANAC e sul Portale «inPA» - con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
2. La prova scritta consiste nella redazione di schemi di provvedimenti o di atti relativi all'attività dell'Autorità o nella stesura di un elaborato volta a verificare la conoscenza delle materie relative ai compiti istituzionali dell'Autorità, ovvero nella somministrazione di quesiti a risposta sintetica nelle materie di seguito indicate:
 - Disciplina in materia di tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali (whistleblowing). Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
 - nozioni di diritto dell'Unione Europea;
 - nozioni di contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
 - diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
 - diritto costituzionale;
 - diritto civile;
 - diritto amministrativo;
 - normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza;
 - ruolo e attività istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei dipendenti pubblici, con particolare riferimento alle responsabilità contabili e disciplinari;
 - codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. La durata della prova scritta verrà fissata dalla Commissione.
4. Alla prova scritta sarà assegnato un punteggio massimo di 50 punti, la stessa si intenderà superata se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 35 punti.
5. Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare con altri candidati verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con l'esterno, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dalla selezione.
6. Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, raccolte normative, vocabolari o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare unicamente le fonti normative primarie che saranno, eventualmente, fornite dalla Commissione. Sarà inoltre vietato introdurre nell'aula di esame telefoni cellulari o altri strumenti elettronici che dovranno essere consegnati, prima dell'inizio delle prove, al personale di sorveglianza. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dalla selezione.
7. Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo



svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte saranno disabilitati alla connessione internet.

Art. 10

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova orale, previa determinazione dei criteri di valutazione.
2. Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice ha a disposizione 10 punti secondo criteri descritti di seguito:
 - a) fino a 3 PUNTI per lo svolgimento di attività e di servizi, dopo la laurea, attinenti ai settori le cui discipline interessino l'Autorità, ulteriore rispetto a quella richiesta per essere ammessi a partecipare al concorso;
 - b) fino a 2 PUNTI per pubblicazioni di carattere economico, tecnico o giuridico e, comunque, attinenti all'attività istituzionale dell'Autorità. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che siano stati accettati per la pubblicazione;
 - c) fino a 5 PUNTI per ogni altro titolo accademico, professionale o di studio attinente all'attività istituzionale dell'Autorità e servizio prestato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione:
 - titoli di specializzazione post lauream della durata di almeno un anno presso università o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri;
 - ulteriori diplomi di laurea quadriennale vecchio ordinamento (DL) ovvero lauree specialistiche (LS) o lauree magistrali (LM);
 - dottorato di ricerca conseguito presso università o istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o esteri;
 - abilitazione all'esercizio di professioni giuridico-economiche;
 - master universitari di I o II livello conseguiti presso università o istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o esteri;
 - voto di laurea conseguito con un punteggio superiore a 105/110 con specifica valorizzazione della lode;
 - conseguimento dell'idoneità in concorsi pubblici per l'accesso alla carriera direttiva in amministrazioni pubbliche;
 - servizio prestato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione di almeno 36 mesi (0,5 per ogni anno di servizio prestato). Il servizio eventualmente prestato presso l'ANAC, ove della durata di almeno 36 mesi, sarà valutato attraverso l'attribuzione di un punteggio specifico in relazione ad ogni anno di servizio prestato, ulteriore rispetto al servizio richiesto quale requisito di accesso.



Art. 11

Prova orale

1. L'avviso di convocazione per la prova orale sarà pubblicato sul sito dell'ANAC e sul Portale «inPA» almeno venti giorni prima della data in cui deve essere sostenuta. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie delle prove scritte di cui all'art. 9 del presente bando. In sede di prova orale si procede altresì all'accertamento:
 - della conoscenza della lingua inglese attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
 - della conoscenza e dell'uso delle tecnologie informatiche e/o della comunicazione e/o del Codice dell'Amministrazione Digitale.
3. Alla prova orale sarà assegnato un punteggio massimo di 20 punti, e la stessa si intenderà superata se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 14 punti.

Art. 12

Diario delle prove d'esame

1. I candidati regolarmente iscritti online, inseriti nell'elenco degli ammessi pubblicato ai sensi dell'art. 5 del bando, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove concorsuali nella sede, nel giorno e nell'ora comunicati.
2. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento.
3. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 13

Titoli di preferenza

1. Il candidato che intenda far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza è tenuto a dichiararlo nella domanda di partecipazione.
2. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
3. Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a parità di merito e di titoli sono quelle indicate nell'art. 5 del DPR n. 487/94, come integrato dal D.P.R. n.82/2023.
4. L'amministrazione pubblica sul Portale e sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione alla Sezione "Amministrazione Trasparente/ Bandi di concorso/ Bandi di



concorso” uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all’amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda.

Art. 14

Graduatoria di merito e vincitori del concorso

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta, nell’esame orale e nella valutazione dei titoli.
2. La graduatoria di merito del concorso è formata sulla base dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato, tenuto conto dei titoli di preferenza ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Sono dichiarati vincitori ed assunti in prova a tempo indeterminato i primi 19 candidati classificati nella graduatoria finale di merito, fatta salva la riserva di posti destinata al personale interno.
4. La graduatoria di merito, unitamente a quelle dei vincitori, è approvata dal Consiglio dell’Autorità, con riserva di accertamento dei requisiti, per l’instaurazione del rapporto individuale di lavoro.
5. La graduatoria rimane vigente per un termine di due anni dalla data di approvazione, durante il quale l’Autorità potrà, se si verificano i presupposti, procedere allo scorrimento della stessa.
6. La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul sito *internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla Sezione “Amministrazione Trasparente/ Bandi di concorso/Bandi di concorso”* e sul Portale «inPA».
7. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Art. 15

Documenti di rito

1. I vincitori della procedura concorsuale sono tenuti a fornire documentazione dei titoli posseduti, eccezion fatta per quelli acquisibili d’ufficio.
2. I documenti incompleti, o affetti da vizi sanabili, potranno essere regolarizzati a pena di decadenza, entro il termine indicato nell’apposito invito.

Art. 16

Assunzione in servizio

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati in prova con contratto di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, nella carriera direttiva – qualifica di funzionario – livello



retributivo 0.

2. Il candidato dichiarato vincitore si impegna, ai fini dell'assunzione, al rispetto di tutte le disposizioni regolamentari dell'ANAC vigenti alla data della presa di servizio.
3. Il periodo di prova, computato come servizio di ruolo effettivo se concluso favorevolmente, ha la durata di sei mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio. Nell'ipotesi di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato per altri 6 mesi. Al termine di detto secondo periodo, ove l'esito sia ancora sfavorevole, è dichiarata dall'Autorità la risoluzione del rapporto di lavoro e il dipendente ha titolo ad un'indennità di liquidazione ragguagliata ad 1/12 degli emolumenti retributivi annui previsti.
4. Il periodo di prova decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo uguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.
5. Il periodo di prova deve intendersi favorevolmente compiuto ove non pervenga al dipendente diversa comunicazione entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di prova.
6. Al termine del periodo di prova – ove questo sia stato giudicato favorevolmente dall'Autorità sulla base di una relazione presentata dal Dirigente dell'Ufficio di assegnazione – i vincitori sono nominati in ruolo secondo l'ordine della graduatoria del concorso come approvata dall'Autorità.
7. Il personale, già di ruolo o assunto a contratto nonché comandato presso l'Autorità, che abbia partecipato a concorsi risultandone vincitore, è esentato dal periodo di prova sempreché il servizio prestato presso l'Autorità sia stato di durata superiore al periodo di prova stesso.
8. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all'assunzione e dalla graduatoria.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall'ANAC in qualità di titolare del trattamento è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale e dei componenti della commissione esaminatrice presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, Via Marco Minghetti, 10, Roma, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione, il possesso di titoli nonché per consentire l'espletamento della procedura concorsuale. La loro mancata indicazione può precludere tale verifica e la partecipazione alla predetta procedura concorsuale. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Autorità Nazionale Anticorruzione al



seguito indirizzo mail: rpd@anticorruzione.it, ovvero al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it.

3. Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio risorse umane, formazione e trattamento economico.
4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Art. 18

Parità di genere

1. Con riferimento al titolo di preferenza dell'equilibrio di genere di cui al precedente art. 13, tenuto conto della ricognizione effettuata dell'Autorità, calcolata alla data del 31 dicembre 2025, per la qualifica professionale oggetto del presente bando la percentuale di rappresentatività dei generi è la seguente:
 - 44 % uomini;
 - 56 % donne;pertanto, non sussiste il differenziale previsto dall'art. 6 del d.P.R. 487/1994.

Art. 19

Pubblicazione

1. L'avviso della presente procedura concorsuale sarà pubblicato sul Portale «inPA» e sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione alla Sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso".

Il Segretario Generale

Ing. Filippo Romano